

# Riassunto della Circolare INPS n. 60 del 21 maggio 2026

## Sintesi della novità

Dal 21 maggio 2026 entra in vigore il nuovo regolamento che consente la rateazione dei debiti contributivi INPS fino a 60 rate mensili, senza necessità di autorizzazioni ministeriali, in attuazione della Legge n. 203/2024.

## Numero massimo di rate

- Fino a 36 rate per debiti fino a 500.000 euro.
- Fino a 60 rate per debiti superiori a 500.000 euro.

In entrambi i casi il contribuente deve dichiarare una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.

## Debiti che possono essere rateizzati

Sono ammessi: contributi omessi o versati in ritardo; contributi accertati da verifiche ispettive; somme derivanti da comunicazioni di compliance; comunicazioni di addebito INPS; sanzioni civili collegate. Sono esclusi i debiti già affidati all'Agente della riscossione.

## Unica domanda per tutti i debiti

Il contribuente deve presentare un'unica domanda comprendente l'intera esposizione debitoria verso tutte le Gestioni INPS interessate.

## Presentazione della domanda

La domanda va presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il Cassetto Previdenziale del Contribuente.

## Seconda dilazione

Importante novità. È possibile ottenere una seconda dilazione mentre una prima è ancora in corso per nuovi debiti emersi successivamente o per contribuzione corrente maturata dopo la prima domanda. Condizioni: nei 6 mesi precedenti non devono esserci state revoche di rateazioni e non possono essere presenti contemporaneamente più di due dilazioni attive.

## Regolarità contributiva (DURC)

La regolarità contributiva si ottiene soltanto dopo il pagamento della prima rata della dilazione concessa.

## Obblighi durante la rateazione

Il contribuente deve pagare regolarmente tutte le rate e versare puntualmente anche la contribuzione corrente. La mancata regolarità dei contributi correnti può comportare la revoca della dilazione.

## Revoca della dilazione

La rateazione viene revocata se non vengono pagate tre rate (anche non consecutive), se decorrono 30 giorni dalla scadenza di una rata non pagata senza regolarizzazione oppure se viene meno la regolarità della contribuzione corrente. In caso di revoca, il debito residuo viene richiesto integralmente e l'INPS procede al recupero coattivo tramite avviso di addebito.

## Interessi e modalità di pagamento

Sulle rate si applicano gli interessi di dilazione vigenti. Non è ammesso il pagamento mediante compensazione con crediti fiscali o contributivi.

## Procedure di crisi d'impresa

L'accesso a procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza comporta la decadenza delle

dilazioni in corso. Tuttavia, nelle procedure finalizzate al risanamento aziendale possono essere concesse nuove dilazioni per debiti sorti dopo l'omologazione.

**Aspetti di interesse per consulenti e associazioni di categoria**

- Maggiore flessibilità nella regolarizzazione dei debiti contributivi.
- Introduzione strutturale delle rateazioni fino a 60 mesi.
- Possibilità di una seconda dilazione.
- Maggiore attenzione alla regolarità della contribuzione corrente.
- Necessità di monitorare attentamente le scadenze per evitare la revoca e la perdita del DURC.
- Per le pratiche già in corso dal 12 gennaio 2025 è opportuno verificare se conviene richiedere la rideterminazione del numero delle rate.